

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN LUCA GRECO

Seduta del 09/03/2026

FATTO

La parte ricorrente ha affermato:

- che nell'aprile 2021, per il tramite dell'intermediario A, di cui è dipendente, stipulava con l'intermediario B due contratti di finanziamento e segnatamente:
- il contratto n. ****683 (rectius ***883) in data 14.04.2021 per complessivi € 41.596,16 con rimborso tramite 96 rate mensili di € 432,96;
- il contratto n. ****848 in data 04.10.2021 per complessivi € 16.657,28 con rimborso tramite 96 rate mensili di € 173,18;
- che, nel mese di settembre 2022, senza che lei avesse avanzato alcuna richiesta e nonostante il regolare ammortamento dei finanziamenti, la consulente G. dell'intermediario A la sollecitava all'estinzione dei finanziamenti affinché potesse sottoscrivere un nuovo contratto di prestito con condizioni asseritamente più vantaggiose;

- che, senza fornire indicazioni specifiche, ma rappresentando esclusivamente che la nuova rata sarebbe stata complessivamente meno onerosa delle due attuali, la consulente G. la induceva a sottoscrivere in data 19.09.2022 il nuovo finanziamento n. ****823 (*rectius* ***651)- per € 57.396,04 con rata di € 531,13 – con contestuale estinzione dei due rapporti precedenti;
 - che ciò avveniva con il supporto della Responsabile del servizio di consulenza Finanziaria, signora C., che completava la pratica senza fornire alcuna informazione specifica in merito all'estinzione dei pregressi finanziamenti;
 - che la signora C., inoltre, manifestava con insistenza, la necessità che l'operazione di estinzione dei contratti originali e l'adesione al nuovo finanziamento avvenissero contestualmente, sollecitandola più volte al giorno a controllare se fosse stato accreditato sul suo conto l'importo del nuovo finanziamento;
 - che, contrariamente a quanto affermato dalle due consulenti, nell'ottobre 2022 appurava che l'importo erogato con tale finanziamento era stato utilizzato per estinguere il solo contratto n. ****683 (*rectius* ***883), trovandosi dunque costretta a versare una somma, di complessivi € 704,31, più alta di quella prospettata e in precedenza versata, e pari alla sommatoria della rata del nuovo finanziamento oltre quella del prestito n. ****848 non estinto;
 - che, inoltre, poiché le due consulenti effettuavano il bonifico in favore dell'intermediario B per l'estinzione del rapporto pressoché contestualmente alla scadenza della rata, lei versava senza causa l'importo di € 432,96;
 - che, essendo anch'essa dipendente dell'intermediario A, si avvedeva altresì che l'operazione cui era stata assoggettata era finalizzata al raggiungimento da parte delle consulenti degli obiettivi commerciali imposti dall'intermediario A in prossimità della scadenza del trimestre per l'erogazione dei premi di produttività aziendale;
 - che, allo scopo di far risultare la sua posizione patrimoniale coerente con le operazioni intraprese, le due consulenti indicavano falsamente che lei era proprietaria di immobili e che il finanziamento era finalizzato ad una ristrutturazione immobiliare;
 - che, a causa del comportamento delle due consulenti, si trova ad avere un doppio addebito sul suo conto corrente con un danno che ad oggi ammonta a € 15.799,87, pari alla differenza economica tra gli importi dei finanziamenti in essere e quelli dei rapporti originariamente sottoscritti;
 - di aver segnalato l'accaduto ai vertici degli intermediari, chiedendo la rinegoziazione dei finanziamenti e la restituzione dell'importo indebitamente versato di € 432,96, senza ottenere alcunché.
- L'intermediario A, nelle controdeduzioni, ha rappresentato:
- che in fase di collocamento del prodotto tutte le caratteristiche venivano dettagliatamente spiegate alla cliente, la quale decideva poi di accettare e sottoscrivere il nuovo contratto, mostrandosi effettivamente interessata ad estinguere i due precedenti finanziamenti con un nuovo finanziamento che le avrebbe permesso una miglior gestione del debito e una rata più bassa;
 - che venivano, infatti, consegnate alla Cliente le copie del SECCI e del Contratto di finanziamento, che risultano regolarmente firmati dalla Cliente stessa;
 - che il prestito n. ****848 risulta ancora attivo poiché la cliente aveva deciso di aspettare al fine di valutare la sua estinzione, non essendosi poi più presentata per procedere in

tal senso;

- che con riferimento al versamento della rata di € 432,96 di essersi interfacciato con l'intermediario B il quale affermava di aver già riscontrato la cliente, comunicando peraltro come il conteggio estintivo sulla base del quale veniva estinto il finanziamento prevedeva il buon fine del prelievo della tale rata.

L'intermediario B, nelle controdeduzioni, ha rappresentato:

- che la ricorrente sottoscriveva con la resistente, per il tramite dell'intermediario A, i prestiti con n. ****848 e n. ****883, secondo le condizioni economiche e contrattuali dalla stessa espressamente accettate;
- che la ricorrente, pur consapevole dell'avvenuta estinzione di uno soltanto dei due finanziamenti originari, ha sempre regolarmente versato le rate di entrambi i finanziamenti in essere per poi dolersene a distanza di tre anni;
- che l'estinzione del finanziamento n. ****883 era condizionata al versamento anche della rata di € 432,96 relativa al mese di ottobre 2022 come si evince chiaramente
- dalla comunicazione allegata e firmata dalla ricorrente, non essendo pertanto dovuto alcun rimborso di tale importo;
- che rispetto alle doglianze della ricorrente in merito alla scorrettezza del comportamento tenuto dalle consulenti dell'intermediario A, la resistente è del tutto priva della legittimazione passiva,
- che in ogni caso la resistente è del tutto estranea a tale vicenda, avendo erogato con puntualità ed esattezza gli importi previsti nei tre contratti e non essendo stata mossa alcuna contestazione nei suoi confronti;
- che peraltro anche il danno lamentato – in alcun modo ascrivibile alla resistente - non può essere quantificato nella differenza tra gli importi dei finanziamenti in essere e gli importi dei finanziamenti inizialmente erogati, in quanto tale differenza rappresenta il maggior importo che puntualmente è stato erogato alla cliente e che, dunque, la stessa dovrà restituire.

Nel replicare alle controdeduzioni, la parte ricorrente ha precisato:

- che l'intermediario B è legittimato passivo in quanto non solo è l'ente che ha materialmente erogato i finanziamenti, ma è anche il soggetto che non ha correttamente vigilato (neppure a posteriori) sulle concrete modalità di stipulazione del nuovo contratto di finanziamento, considerato che tale rapporto risultava peggiorativo rispetto a quello preesistente poi estinto;
- che invero è evidente come l'intermediario B si sia avvalso ed avvantaggiato della illegittima condotta adottata dalle consulenti dell'intermediario A nell'erogazione del nuovo finanziamento, erogazione avvenuta in modo non trasparente e con modalità che hanno comportato un indebito vantaggio solo in favore della società erogatrice;
- che, inoltre, l'intermediario B ha incamerato indebitamente una rata finale di € 432,96, nonostante tale importo fosse già inglobato nel versamento a saldo effettuato in data 22.9.2022 per € 28.137,14;
- che l'affermazione dell'intermediario A secondo cui la ricorrente avrebbe deciso di non procedere più all'estinzione del secondo prestito è in totale contraddizione con la asserita finalità di ottenere un finanziamento unico con la previsione di una rata economicamente più bassa;

- che se avesse avuto qualche ripensamento sull'operazione proposta avrebbe mantenuto in essere entrambi i finanziamenti, senza stipularne uno nuovo con una rata mensile più gravosa e un aumento nel tempo del proprio debito;
- che infatti non aveva manifestato alcun interesse al cambiamento della propria posizione finanziaria, essendo invece stata sollecitata e indotta a sottoscrivere il nuovo contratto di finanziamento dalla Consulente finanziaria G., la quale approfittava del rapporto di colleganza e di conoscenza personale con la ricorrente, al fine di promuovere un'operazione per la quale lei non aveva alcun sostanziale interesse;
- che tale operazione veniva conclusa con modalità prive di adeguata trasparenza e senza che le venissero fornite le opportune informative per comprendere l'adeguatezza dell'operazione stessa.

Gli intermediari resistenti, nelle controrepliche, confermando quanto dedotto nelle proprie controdeduzioni, hanno insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni.

Tutto ciò posto, la parte ricorrente domanda all'ABF di condannare gli intermediari resistenti, in alternativa o in solido tra loro – al risarcimento del danno, nella misura di € 15.799,82 *“o in altro diverso ed anche superiore importo che l'Arbitrato riterrà di giustizia, o determinerà anche in via equitativa”*, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria.

Nelle repliche domanda esclusivamente il risarcimento del danno *“nella misura di € 15.799,82 “o in altro diverso ed anche superiore importo che l'Arbitrato riterrà di giustizia, o determinerà anche in via equitativa”*.

L'intermediario A chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

L'intermediario B chiede all'ABF:

- In via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione passiva;
- nel merito, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Parte ricorrente lamenta la scorrettezza del comportamento delle consulenti finanziarie dell'intermediario A per averla indotta a stipulare un contratto di finanziamento con l'intermediario B a condizioni peggiorative rispetto a quelle già in essere. Domanda, pertanto, il risarcimento del danno patito.

Nello specifico, parte ricorrente contesta:

- carenza informativa da parte dell'intermediario A, in fase di sottoscrizione di un finanziamento erogato da B, prospettato come idoneo a consolidare due finanziamenti in essere, a condizioni più vantaggiose,
In particolare, la parte ricorrente, dipendente di A, lamenta il comportamento non corretto posto in essere da due consulenti finanziarie dell'intermediario A, che – prospettando la congiunta estinzione di 2 finanziamenti in essere con l'intermediario B - l'avrebbero indotta, senza fornirle informazioni adeguate, a stipulare un ulteriore contratto di finanziamento con l'intermediario B a condizioni poi rivelatesi peggiorative rispetto alla situazione finanziaria in essere;
- il pagamento di € 432,96, importo trattenuto da B, che corrisponderebbe a una rata indebitamente addebitata nonostante l'estinzione.

L'intermediario B ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità nei suoi confronti del ricorso, lamentando il suo difetto di legittimazione passiva nell'odierno procedimento. In particolare, ha sostenuto che i fatti lamentati dall'istante atterrebbero alla condotta posta in essere da consulenti dell'intermediario A e che pertanto sarebbero fatti del tutto estranei alla resistente.

Parte ricorrente ha contestato tale eccezione affermando come l'intermediario B in qualità di erogatore dei finanziamenti avrebbe dovuto disporre gli opportuni controlli in merito alle procedure di sottoscrizione dei finanziamenti, considerato anche il vantaggio economico derivatogli dall'operazione.

Al di là del fatto che, dalla formulazione della domanda, sembrerebbe che l'istante intenda proporre la domanda di risarcimento del danno anche nei confronti dell'intermediario B, il Collegio osserva che, in ogni caso, la parte ricorrente contesta l'addebito di € 432,96 relativo a una rata che sarebbe stata trattenuta da B nonostante l'estinzione del finanziamento.

L'eccezione preliminare formulata dall'intermediario B non è quindi accolta.

Venendo al merito, è pacifico tra le parti e risulta dalla documentazione in atti che:

- in data 14.04.2021 veniva sottoscritto il contratto n. ****883 – concesso da B - per l'importo complessivo di € 41.596,16 da restituire tramite il versamento di n. 96 rate mensili da € 432,96 l'una;
- in data 04.10.2021 veniva sottoscritto il contratto n. ****848 per complessivi € 16.657,28 da restituire con il versamento di n. 96 rate mensili di € 173,18;
- in data 19.09.2022 veniva sottoscritto il contratto n. ****651 per complessivi € 57.396,04 da restituire tramite il versamento di 96 rate mensili di € 531,13;
- in data 22.09.2022 veniva estinto il contratto n. ****883 tramite versamento della somma di € 28.137,14.

Ciò posto, il Collegio rileva che:

- tutti i finanziamenti in atti risultano regolarmente sottoscritti dalla parte ricorrente;
- con riferimento alla volontà della cliente di estinguere i primi due finanziamenti attraverso la sottoscrizione del terzo e con riguardo alla condotta delle consulenti dell'intermediario A circa le errate e carenti informazioni rese in fase di sottoscrizione dell'ultimo finanziamento, parte ricorrente nulla ha allegato a dimostrazione di quanto affermato.

Dalla comunicazione inviata dall'intermediario B alla cliente in data 22.09.2022, dalla stessa sottoscritta per ricevuta del conteggio estintivo, si evince l'indicazione dell'importo da saldare al fine dell'estinzione del solo finanziamento n. ****883.

Con riferimento specifico alla doglianza della ricorrente in merito al versamento in eccesso a favore dell'intermediario B della somma di € 432,96 il Collegio osserva che dalla medesima comunicazione risulta che l'estinzione del finanziamento n. ****883 sarebbe avvenuta a condizione del pagamento da parte della cliente della somma di € 28.137,14, "considerando che venga regolarmente pagata la prossima rata in fase di prelievo pari a euro 432,96".

Alla luce di quanto emerge in atti e considerato che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta a colui che vuol far valere un diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, il Collegio non ravvisa evidenti profili di irregolarità sul piano contrattuale né nella condotta degli intermediari resistenti.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE